



STITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



Circ. n.131

Prot. N. 105/12/04/2021

Gioia Tauro 12.04.2021

Al Personale A.T.A. SEDE

Oggetto: Graduatoria interna personale A.T.A.

Si comunica a tutto il Personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, titolare presso questa Istituzione Scolastica, che, a seguito della pubblicazione dell'O.M. n. 106 del 29 Marzo 2021 relativa alla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA A.S. 2021/2022, si procederà all'aggiornamento delle graduatorie interne d'Istituto ai fini dell'individuazione di eventuale Personale in soprannumero per l'A.S. 2021/22.I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui all'Ordinanza Ministeriale vigente, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio

Tutto il Personale A.T.A. interessato, pertanto, è tenuto a presentare entro e non oltre il 17/04/2021 l'allegata scheda corredata dalle opportune autocertificazioni e copia documento d'identità via e mail all'indirizzo istituzionale della scuola: rcic859008@istruzione.it.

Si comunica che per facilitare tale adempimento è stato predisposto un modello *Allegato 1* per l'aggiornamento della propria posizione (servizio maturato) da utilizzare solo se non sono variate le esigenze di famiglia e i titoli posseduti.

Si ricorda infine che il Personale beneficiario delle precedenze che consentono l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto, per usufruire di tale beneficio devono opportunamente dichiarare e autocertificare i requisiti che determinano tale diritto utilizzando *l'Allegato 2*.

Qualora siano **variate le esigenze di famiglia e i titoli posseduti** , bisogna compilare l' **Allegato 3** per l'aggiornamento della propria posizione .

Come chiarisce, inoltre, l'articolo 21 del CCNI "Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domandedi trasferimento previsti dall'O.M.".

Si fa presente che in caso di mancata presentazione di quanto sopra, l'aggiornamento della posizione, relativamente alle suddette graduatorie, verrà effettuata d'ufficio relativamente al solo servizio maturato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico dell'I.C.PENTIMALLI di Gioia Tauro

Il /la sottoscritto/a	nato/a a
Prov.() il	
Viamail	
tel.n titolare nel corrente A.S. I	presso codesto Istituto in qualità di :
Assistente Amministrativo	
• Collaboratore Scolastico	
Consapevole delle responsabilità civili e penali corrispondenti al vero, ai sensi del D.P.R 28/1 legislative e regolamentati in materia di documenta DICHIA	2/2000, n.445 (testo unico delle disposizioni zione amministrativa)
che relativamente all'aggiornamento della graduato scolasticoprecedente, fatto salvo il punteggio deriva confermano i dati per le esigenze di famiglia e i tito Si allega copia documento d'identità	nnte dal servizio maturato, e in particolare si
Gioia Tauro	In fede

DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. di Gioia Tauro (RC)

l sottoscrittilili
titolare per il corrente a.s. presso codesto Istituto in qualità
di, in riferimento a quanto previsto dal
C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per
l'a.s. 2021/22 (Esclusione dalla Graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei perdenti posto)
dichiara sotto la propria responsabilità
(a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16
gennaio 2003 e modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183)
di aver diritto a non essere inserit nella graduatoria d'istituto per l'identificazione
dei perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto beneficiario delle precedenze
previste per il seguente motivo:
o DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). • PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari curea carattere continuativo (ad esempio chemioterapia 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94. O ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LATUTELA LEGALE Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente presta assistenza, deve averela certificazione con connotazione di gravità, cioè l'art.3 comma 3 della legge 104/92.
Si allega: copia documento d'identità
Firma

data _____

Note:

Come chiarisce l'art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità, i docenti che hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono i beneficiari di una delle precedenze previste nel comma 1 del succitato articolo.

Si tratta delle precedenze stabilite nei punti I) – III) – IV) – VII), come di seguito indicato:

- I) Disabilità e gravi motivi di salute
- III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitorecon disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

I docenti beneficiari di una di queste precedenze non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia taleda rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

In relazione alla precedenza prevista al punto IV), il diritto all'esclusione si applica se il docente possiede i seguenti requisiti:

- a) la titolarità è in una scuola ubicata nella provincia del domicilio dell'assistito
- b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per tale comune

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione dalla graduatoria interna di istituto in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

In relazione alla precedenza prevista al punto VII), per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

I docenti beneficiari delle precedenze che consentono l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto, per usufruire di tale beneficio devono opportunamente documentare i requisiti che determinano tale diritto.

Come chiariscono, inoltre, gli articoli 19 e 21 "Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione

dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e

VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M."

La riduzione nel numero di cattedre o posti nell'organico dell'istituzione scolastica può essere tale da richiedere necessariamente il coinvolgimento nell'esubero dei docenti che hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

In questo caso, se nella scuola sono presenti più docenti beneficiari di precedenze che danno loro diritto all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto, sarà necessario "graduarli" per stabilire chi fra loro risulterà soprannumerario, come indicato nel succitato comma 2 dell'art.13, dove si chiarisce che nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine con il quale le precedenze sono inserite nel comma 1 dello stesso art.13.

A parità di precedenze prevale il punteggio e a parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Il docente beneficiario delle precedenze previste nei punti III), IV) e VII), non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il Dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e

a notificare agli interes soprannumero.	ssati e all'ufficio territoria	almente competente le	e eventuali nuove po	sizioni di

(il)

(nato a)

(nome)

(cognome)

PROFILO PROFES	SEDE DI TITOLARITA			
DATA DI ASSUNZIONE IN SERV	VIZIO NELLA SEDE DI TITOLARITA'			
DATA DI DECORRENZA GIURIDICA DE	LLA NOMINA			
DATA DI DECORRENZA ECONO - ANZIANITA'DI SERVIZIO: (F))	OMICA DELLA NOMINA			
	lipo di servizio	punteggio	Totale	Riservato al controllo del Dir. Scolastico
successivamente alla decorrenza giu	re a 15 giorni di servizio effettivamente prestato ridica della nomina nel profilo professionale di fino alla data di scadenza del termine di 	Punti 2		
A1) per ogni mese o frazione superio successivamente alla decorrenza giu appartenenza (2) in scuole o istituti s	ore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato ridica della nomina nel profilo professionale di ituati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio ferimenti a domanda è da computarsi sino alla	Punti 2		
	re a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro	Punti 1		
	ore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro effettivamente prestato in scuole o istituti situati al punteggio di cui al punto B) (3)	Punti 1		
	e a 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente	Punti 1		
D) per ogni anno intero di serviz soluzione di continuità per almeno u (in aggiunta a quello previsto dalle le	io prestato nel profilo di appartenenza senza n triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) ettere A) B) (c) (d)	Punti 8		
Entro il quinquennioquinquennio	Oltre il	Punti 12		
	Per il servizio o si raddoppia			
nella sededi attuale titolarità senza so quello previsto dalla lettera	i ruolo prestato nel profilo di appartenenza oluzione di continuità (4 bis) in aggiunta a coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo	Punti 4		
F) a coloro che per un triennio a decor 2000/01 e fino all'a.s.2007/08, non pro trasferimento provinciale o di passago presentato domanda, l'abbiano revoca predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello pre	rrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. esentano o non abbiano presentato domanda di gio di profilo provinciale, o pur avendo ata nei termini previsti, è riconosciuto per il evisto dalle lettere A) e B), C) D) (e)	Punti 40		
II – ESIGENZE DI FAMIGLIA: (4 ter) ((5) (5 bis) ipo di esigenza			
A) per ricongiungimento o riavvicin	namento al coniuge ovvero, nel caso di udizialmente o consensualmente con atto	Punti 24		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei		Punti 16		
C) per ogni figlio di età superiore a se anno dietà, ovvero per og risulti totalmente inabile o permanentemente inabile a proficuo l	0 00	Punti 12		
D) per la cura e l'assistenza dei figli mino del genitore totalmente e permanentemen nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'	orati fisici, psichici o sensoriali, , ovvero del coniuge o te inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un ativo da attuare presso la residenza abituale con	Punti		

struttura medesima (8).....

Tipo di titolo		
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo diappartenenza (9)	Punti 12	
B)per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (10)	Punti 12	
Preferenze:		

Preferenze:		_		
Allegati:		_		
			FIRMA	

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,

n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- (2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
 - il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
 - il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
 - il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
 - il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
 - il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;
 - il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
 - i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
 - per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
 - al personale ATA di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984,
 - n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
 - per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
 - in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);

• per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui

all'art. 5 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3) La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A

dell'allegato E-lett. B (punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d'ufficio).

E' valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d'ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente nonché il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

Per la mobilità a domanda il numero di anni e mesi di servizio pre ruolo si valuta per intero, mentre per la mobilità d'ufficio i primi 4 anni sono valutati per intero e il periodo eccedente nella misura di i due terzi.

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo297/94 e successive modifiche;
- il servizio di ruolo prestato in area diversa.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell'ottennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l'anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell'ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati
- lettera B) e lettera C) valgono sempre;

• lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(5 ter) Ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

- (6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- (8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
- (9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
- (10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.
- (11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.